



**DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ**  
**SERVIZIO MOBILITÀ**

**DISCIPLINARE TECNICO**  
**DELLA**  
**ZONA A TRAFFICO LIMITATO**  
**SCUDO VERDE**

## INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. AMBITO TERRITORIALE.....	3
3. CONTROLLI.....	3
4. ORARI E DIVIETI.....	3
5. VEICOLI ESCLUSI DAL DIVIETO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE.....	3
6. VEICOLI ESCLUSI DAL DIVIETO DI ACCESSO CON OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLA TARGA.....	4
7. ACCESSO E CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOBUS (VEICOLI CATEGORIA M2-M3).....	5
8. DEROGHE PER CASI ECCEZIONALI.....	5
9. VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI GIÀ RILASCIATE PER LA ZTL CENTRO STORICO .....	5
10. NORME DI CARATTERE GENERALE.....	5

## 1. DEFINIZIONI

La Zona a Traffico Limitato “Scudo Verde” (di seguito denominata ZSV) è un’area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli, come definita dall’art. 3 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Codice della Strada” (C.d.S.).

La ZSV è individuata anche come Zona a Basse Emissioni (Low Emission Zone - LEZ), come definita in sede di Unione Europea.

La circolazione in deroga ai divieti derivanti dall’adozione della ZSV è stabilita dal presente disciplinare.

## 2. AMBITO TERRITORIALE

L’ambito territoriale della ZTL “Scudo Verde” è individuato dalla delibera G.C. n. G/2023/\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2023.

## 3. CONTROLLI

I varchi di accesso alla ZSV saranno presidiati mediante un sistema di controllo telematico del transito veicolare, autorizzato ai sensi dell’art. 17, comma 133-bis, della legge n. 127/1997 e del D.P.R. n. 250/1999.

## 4. ORARI E DIVIETI

Nella ZTL “Scudo Verde, sulla base delle prestazioni ambientali, **è istituito il divieto di accesso e circolazione, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni dell’anno** per tutti i veicoli di seguito indicati per tipologia di veicolo e classe di emissione, eccetto i veicoli esentati o derogati ai successivi punti.

**Tab. 4.1 - Veicoli sottoposti a divieto – anno 2024**

Categoria veicoli	Alimentazione e classe di emissione
Motoveicoli e ciclomotori (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	Benzina Euro 0 - 1 Diesel Euro 0 - 1
Autoveicoli per trasporto persone (M1, M2, M3)	Benzina Euro 0 - 1 Diesel Euro 0 - 1 - 2
Autoveicoli per trasporto cose (N1, N2, N3)	Benzina Euro 0 - 1 Diesel Euro 0 - 1 - 2
Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale	Benzina Euro 0 - 1 Diesel Euro 0 - 1 - 2

## 5. VEICOLI ESCLUSI DAL DIVIETO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE

Sono esenti dalla disciplina e pertanto possono accedere e circolare nella ZSV in deroga ai divieti, senza obbligo di registrazione della targa in quanto direttamente riconoscibili tramite i dispositivi automatici di rilevazione degli accessi, le seguenti categorie di veicoli:

- veicoli a braccia;
- veicoli a trazione animale;
- velocipedi e monopattini;
- veicoli di proprietà o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alla Croce Rossa Italiana, ai Vigili del Fuoco, alle Organizzazioni riconosciute operanti in materia di protezione civile, se **riconoscibili dalla targa speciale**.

Sono esclusi dal divieto di accesso e transito, **con obbligo di registrazione della targa da effettuare prima dell'accesso alla ZSV**, le categorie di veicoli di seguito elencate non riconoscibili dai sistemi di rilevazione automatica degli accessi:

- veicoli di proprietà o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alla Croce Rossa Italiana, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile **non riconoscibili dalla targa speciale**;
- autoambulanze e veicoli adibiti ad attività di primo soccorso o trasporto socio-sanitario programmato o di emergenza, di proprietà o in uso esclusivo a Pubbliche Assistenze e Misericordie;
- veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, così classificati dall'art. 203, lett. H, comma 1, del D.P.R. n. 495/1992.

Tale adempimento, finalizzato ad evitare di essere soggetti alla sanzione amministrativa prevista ai sensi del Codice della Strada per violazione del divieto di accesso e circolazione in ZSV, deve essere effettuato secondo le modalità indicate con Determinazione Dirigenziale del Servizio Mobilità.

## **6. VEICOLI ESCLUSI DAL DIVIETO DI ACCESSO CON OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLA TARGA**

Sono esclusi dal divieto di accesso e transito di cui al punto 3, con **obbligo di registrazione della targa** da effettuare **prima dell'accesso alla ZSV** secondo le modalità indicate con Determinazione Dirigenziale del Servizio Mobilità, le seguenti categorie di veicoli:

- a) veicoli che espongono il contrassegno per disabili di cui all'art. 188 C.d.S. (CUDE) il cui titolare sia a bordo del veicolo;
- b) veicoli di proprietà o in uso esclusivo ad associazioni di volontariato, cooperative sociali ed altri enti convenzionati con l'Amministrazione Comunale di Firenze o altre istituzioni preposte, che svolgono servizi di assistenza sociosanitaria all'interno del Comune di Firenze;
- c) veicoli di proprietà o in uso esclusivo agli operatori sociali convenzionati con ospedali e ASL siti all'interno della ZSV e veicoli che effettuano servizio di guardia medica nella ZSV;
- d) veicoli in uso agli operatori sociali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Firenze che agiscono nel settore della salvaguardia degli animali sul territorio del Comune di Firenze, indicati dalla competente Direzione;
- e) veicoli di enti, società e aziende che svolgono il servizio di trasporto pubblico di linea;
- f) veicoli di enti, società e aziende che svolgono il servizio di igiene ambientale e raccolta rifiuti;
- g) veicoli appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sulle pubbliche infrastrutture dei servizi essenziali quali gas, acqua, energia elettrica e telefonia;
- h) veicoli con alimentazione a metano o a GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl);
- i) veicoli d'interesse storico e collezionistico<sup>1</sup> dotati di Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.) rilasciato dagli enti preposti o riportanti sulla carta di circolazione il riconoscimento della storicità del veicolo.

Per tutte le categorie indicate nel presente punto la comunicazione della targa dei veicoli è richiesta in quanto non riconoscibili dai sistemi di rilevazione automatica degli accessi in ZSV. Tale adempimento è finalizzato ad evitare di essere soggetti alla sanzione amministrativa prevista ai sensi del Codice della Strada per violazione del divieto di accesso in ZSV.

---

<sup>1</sup> Art. 60 C.d.S.

## **7. ACCESSO E CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOBUS (VEICOLI CATEGORIA M2-M3)**

Gli autobus possono accedere e circolare in ZSV nel rispetto della specifica disciplina che regola la "ZTL Autobus" (Deliberazione di Giunta n. DG/2023/00482 e s.m.i.).

## **8. DEROGHE PER CASI ECCEZIONALI**

Altri soggetti, non rientranti nelle categorie indicate ai punti precedenti, ma che ritengano di esercitare funzioni che richiedano necessariamente l'accesso con autoveicoli alla ZSV, al fine di poter beneficiare della eventuale deroga alle limitazioni dell'accesso devono produrre istanza indicando la motivazione e la durata della stessa.

Analogamente, potranno essere autorizzate ulteriori deroghe rispetto a quanto previsto nella presente disciplina in caso di eccezionale e documentata evidenza.

L'eventuale deroga decorrerà dall'avvenuta comunicazione al richiedente, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'accoglimento dell'istanza prodotta.

Al termine del periodo di deroga i veicoli saranno assoggettati, senza alcuna preventiva comunicazione, alla sanzione amministrativa prevista ai sensi del C.d.S. per violazione del divieto di accesso in ZSV.

## **9. VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI GIÀ RILASCIATE PER LA ZTL CENTRO STORICO**

Le autorizzazioni per l'accesso alla ZTL "Centro Storico" già rilasciate a veicoli sottoposti alle limitazioni alla circolazione con il presente Disciplinare rimangono valide fino alla loro data naturale di scadenza e consentono l'accesso dei veicoli anche alla ZTL "Scudo Verde".

## **10. NORME DI CARATTERE GENERALE**

Gli utenti sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali modifiche che comportano la decadenza del beneficio concesso.

Rimangono in vigore le disposizioni più restrittive che regolano l'accesso alle ZTL, aree pedonali e corsie riservate al trasporto pubblico presenti all'interno dell'ambito territoriale della ZTL "Scudo Verde".

Non possono essere rilasciate autorizzazioni alla circolazione nella ZTL "Centro Storico" a veicoli sottoposti ai divieti ambientali stabiliti dal presente disciplinare, a meno che non rientrino nelle deroghe espressamente previste ai punti precedenti.

L'accesso e il transito in violazione della presente disciplina, qualsiasi sia il motivo della violazione, saranno puniti con la sanzione prevista dal comma 14 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada).